

COPIA



COMUNE DI CALLIANO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14

OGGETTO: Variante non sostanziale al PRG, ai sensi degli artt. 37 e 39 della L.P. 15/2015 per ripianificazione delle aree e degli edifici ricompresi nell'ex PL9
- Adozione preliminare.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **29** del mese di agosto ad ore 18.00, nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, è stato convocato il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

1. CONCI Lorenzo
2. ZUIN Elvira
3. ROMANI Mattia
4. MITTEMPERGHER Licia
5. COMPER Walter
6. VOTTA Antonio
7. PIZZINI Giorgia
8. MARZARI Alberto
9. ZAMBOTTI Elena
10. BRANDI Luca Gioacchino
11. BATTISTI Stefano
12. POMPERMAIER Marco
13. LARCHER Gabriele
14. MATUZZI Karol
15. MINEO Maria Pia

Sindaco

Assenti
giust. ing.

X	
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste e verbalizza
il Segretario Comunale
dott.ssa Federica Bortolin

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Conci Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato
all'Albo Comunale il

30/08/2024

ove rimarrà esposta
per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Federica Bortolin

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 di data 29.08.2024

Oggetto: Variante non sostanziale al PRG, ai sensi degli artt. 37 e 39 della L.P. 15/2015 per ripianificazione delle aree e degli edifici ricompresi nell'ex PL9 - Adozione preliminare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso e rilevato che:

- l'art. 24 della L.P. 04.08.2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio" stabilisce che il piano regolatore generale è lo strumento di pianificazione urbanistica predisposto dal comune;
- il piano regolatore generale ha efficacia conformativa con riguardo alle previsioni urbanistiche relative al territorio comunale, fatti salvi gli effetti conformativi demandati alla legge, dal PUP o dalle norme di settore ad altri livelli di pianificazione;
- l'art. 37 della L.P. 04.08.2015, n. 15 prevede che il piano regolatore generale, possa essere variato se ragioni sopravvenute lo rendono necessario ed opportuno;
- in data 9 luglio 1999 è stato approvato dalla Giunta provinciale di Trento il piano regolatore intercomunale dei comuni di Calliano e Besenello;
- nel corso dell'anno 2003 l'amministrazione comunale ha ritenuto di modificare il piano regolatore generale, per la parte afferente al comune di Calliano, affidando l'incarico per la redazione della variante n. 1 all'ing. Edoardo Arlanch di Rovereto;
- nel corso dell'anno 2005 il piano regolatore generale è stato adeguato alla "*Variante 2000 al P.U.P.*" e, contemporaneamente, è stato oggetto di un'ulteriore variante per opere pubbliche interessante principalmente la viabilità;
- nel corso del 2008 è entrata in vigore la terza variante con la quale sono state introdotte delle modeste modifiche sia di carattere pubblico che privato, a cui è seguita successivamente la quarta variante puntuale di carattere pubblico;
- con la quinta variante al piano regolatore generale, approvata dalla Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 2362 del 11.11.2011, sono state predisposte le schede di tutti gli edifici del centro storico contenenti, oltre alle disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio, anche le indicazioni del piano colore ed il posizionamento dei pannelli solari ed altre modifiche;
- con la variante di marzo 2012 entrata in vigore il 02.10.2013, sono state introdotte alcune modifiche sia di interesse pubblico sia di interesse privato;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2212 di data 17 ottobre 2013, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.44/I-II di data 29.10.2013, è stata approvata la Variante puntuale 2012 al PRG di Calliano conseguente all'approvazione del Piano attuativo n. 9, promosso su iniziativa privata per il recupero a fini residenziali e commerciali della ex Cantina "Vallis Agri", sita sul limite nord del centro storico di Calliano;
- con deliberazione del Commissario ad Acta n. 01 di data 10.02.2017 è stata adottata la variante puntuale per quanto riguarda l'identificazione degli edifici in centro storico ed isolati di interesse storico non soggetti a quanto previsto dall'art. 105 della L.p. 15/2015;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2388 di data 21.12.2018 è stata approvata la settima variante al Piano regolatore di Calliano;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 584 di data 08.05.2020 è stata approvata la ottava variante al Piano regolatore di Calliano, finalizzata all'adeguamento del piano alla L.P.

15/2015 ed al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e s.m., con contestuale adeguamento delle norme di attuazione alle definizioni e ai metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni e alla relativa conversione degli indici urbanistici;

dato atto che l'art. 54 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 recante "Effetti dei piani attuativi", stabilisce che le previsioni dei PRG che vincolano beni determinati a piani attuativi (di iniziativa privata o pubblica o mista pubblico-privata) conservano efficacia per dieci anni eventualmente prolungabili di ulteriori tre anni in presenza di opere di urbanizzazione di particolare complessità previste nei piani attuativi medesimi. In particolare il comma 3 dell'art. 54 stabilisce che, decorso il termine di efficacia del piano attuativo, le aree in esso incluse sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato mentre il comma 4 sancisce che entro dodici mesi dalla scadenza del piano attuativo il Comune deve definire la nuova disciplina delle aree interessate mediante l'approvazione di una variante al PRG o eventualmente mediante l'approvazione di un nuovo piano attuativo con effetto di adozione di variante al PRG;

considerato che in data 30 ottobre 2023 sono decorsi dieci anni dall'entrata in vigore della "Variante puntuale 2012 al PRG di Calliano conseguente all'approvazione del Piano attuativo n. 9", promosso su iniziativa privata per il recupero a fini residenziali e commerciali della ex Cantina "Vallis Agri", sita sul limite nord del centro storico di Calliano ed approvata dalla Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 2212 di data 17 ottobre 2013 e pertanto il suddetto piano attuativo non ha più efficacia;

evidenziato che l'amministrazione comunale intende ora procedere all'adozione della presente variante, non sostanziale ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera jbis) della L.P. 15/2015, finalizzata a ripianificare le aree e gli edifici ricompresi nel decaduto PL9 e che la stessa ha carattere non sostanziale ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera jbis) della L.P. 15/2015;

considerato in particolare che l'amministrazione intende procedere con la proposta di una nuova disciplina urbanistica delle aree ricomprese nel decaduto PL9, in sintonia con le disposizioni del comma 4 dell'art. 54 della L.P. 15/2015;

considerato inoltre che, originariamente, il complesso produttivo era ricompreso entro il perimetro dell'insediamento storico di Calliano (situazione determinata dall'originario PGTIS redatto dal comprensorio della Vallagarina e confermato dal piano regolatore intercomunale di Calliano e Besenello), si intende riproporre la situazione urbanistica originaria facendo dunque ritornare il compendio ex Vivallis all'interno del centro storico, anche in considerazione del nuovo assetto funzionale che si è oggi delineato legato essenzialmente alle attività commerciali e all'utilizzo pubblico di una parte del compendio stesso che, è bene sottolineare, è in stretta connessione con il palazzo municipale e con quella porzione di insediamento storico;

dato atto che con nota di data 14 marzo 2024 prot. n. 1370/2024 e successiva integrazione di data 26 marzo 2024 prot. n. 1589/2024, è stata chiesta alla Comunità della Vallagarina la disponibilità alla redazione della presente variante non sostanziale;

vista la nota di data 11 aprile 2024 prot. n. 1891 con la quale la Comunità della Vallagarina ha comunicato l'impossibilità a prendere in carico la richiesta avanzata dall'amministrazione comunale, stante i carichi di lavoro dell'Ufficio pianificazione;

dato atto che con deliberazione della giunta comunale n.81 di data 15.05.2024 è stato affidato all'arch. Laura Zamboni - con studio tecnico a Besenello (TN) località Compet n. 36 - iscritta all'Ordine degli architetti della Provincia di Trento al n. 1273, l'incarico professionale inerente la redazione della variante non sostanziale, cartografica e normativa al piano regolatore generale, alle condizioni di cui all'offerta di data 19.04.2024 prot. n. 2289;

accertato che, dato il concreto interesse pubblico della variante in oggetto, la stessa si configura esclusivamente come variante non sostanziale ai sensi dell'art. 39 comma 2 lettera jbis) della L.P. 15/2015 e che pertanto ai sensi dell'art. 39 comma 3 della citata legge per le varianti indicate nel comma 2 si applicano le disposizioni per la formazione del piano di cui all'art. 37 della L.P. 15/2015,

con la riduzione a metà dei termini previsti dallo stesso, e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'articolo 37, comma 1;

vista la documentazione di variante predisposta dal tecnico incaricato arch. Zamboni Laura assunta agli atti del protocollo municipale il 02.08.2024 prot. n. 3988 e costituita dai seguenti elaborati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- relazione illustrativa, comprensiva della descrizione delle varianti cartografiche e normative proposte, della nuova scheda n.94 del centro storico, della verifica con la Carta di sintesi della pericolosità (CSP), nonché della rendicontazione urbanistica;
- norme di attuazione 2024 (stesura di raffronto tra NA vigenti e NA modificate);
- cartografie PRG vigente e cartografie PRG Variante 2024: Sistema insediativo e Centro storico con i perimetri delle modifiche apportate (file shape V_100);
- scheda edificio n. 94;

dato atto che i contenuti della presente variante sono elencati nella relazione illustrativa allegata e che sostanzialmente riguardano la ripianificazione delle aree e degli edifici ricompresi nel decaduto PL9;

dato atto che la variante in oggetto rispetta i limiti previsti dal comma 2 dell'articolo 42 (limiti all'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale) della L.P. 15/15 e ss.mm.ii.;

verificato che tutte le particelle interessate dalla presente variante non sono assoggettate a vincolo di uso civico e che pertanto non risulta necessario attivare la procedura per la pianificazione territoriale ed il mutamento di destinazione dei beni di uso civico di cui all'articolo 18 della L.P. 6/2005, come peraltro attestato dal tecnico incaricato nella relazione illustrativa;

dato atto che nella "Relazione illustrativa" l'arch. Laura Zamboni, nella valutazione del piano, ha verificato che le scelte operate dalla variante in oggetto risultano coerenti con l'impianto del PRG in vigore, adeguato secondo le disposizioni emanate dalla Provincia in materia urbanistica ed ai piani sovraordinati (PTC e PUP) ed ha inoltre verificato che la variante non è assoggettabile a procedura di VIA o a screening;

dato atto inoltre che il pianificatore ha condotto anche una valutazione in merito ai possibili effetti significativi sull'ambiente della variante in oggetto, ai sensi dell'articolo 3 del DPP n. 15-68/Leg. e s.m.i. e che nelle conclusioni della stessa si afferma che la variante non presenta effetti significativi sull'ambiente;

dato atto che la presente variante è approvata con la procedura semplificata di cui all'art. 39 della L.P. 15/2015 e precisato che, come previsto dagli artt. 37, comma 3 e 39 comma 4 della legge urbanistica provinciale, la proposta di variante adottata sarà pubblicata per la durata di trenta giorni consecutivi, periodo durante il quale chiunque potrà proporre osservazioni, e che le osservazioni, per garantire la coerenza, richiamata dal comma 7 dell'articolo 37 della L.p. 15/2015, dell'impostazione del piano proposto in adozione definitiva con la valutazione tecnica della Provincia autonoma di Trento, saranno valutate solo se espresse su articoli o aree oggetto di modifica nella prima adozione della Variante o su articoli condizionati dalla variante introdotta;

sentiti gli interventi dei consiglieri il cui contenuto si rinvia al verbale di seduta;

ritenuta la proposta di variante al piano regolatore generale denominata "*Nona variante luglio 2024*", meritevole di preliminarne adozione ai sensi del comma 3 dell'art. 37 della L.P. 15/2015 e ss.mm, in quanto corrispondente alle finalità da perseguire;

preso atto dei pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile allegati alla presente deliberazione;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera b) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

visto lo Statuto comunale;

con voti favorevoli, espressi per alzata di mano, di n. 08 su n. 09 consiglieri presenti e votanti contrari n. 01 (Karol Matuzzi), astenuti nessuno, accertati e proclamati dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta

DELIBERA

1. di adottare in via preliminare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 39 della L.P. 04.08.2015, n. 15, la variante non sostanziale al Piano regolatore generale denominata "*Nona variante luglio 2024*" predisposta dall'arch. Zamboni Laura costituita dai seguenti elaborati acquisiti in data 02.08.204 prot. n. 3988 ed allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale:
 - relazione illustrativa, comprensiva della descrizione delle varianti cartografiche e normative proposte, della nuova scheda n.94 del centro storico, della verifica con la Carta di sintesi della pericolosità (CSP) nonché della rendicontazione urbanistica;
 - norme di attuazione 2024 (stesura di raffronto tra NA vigenti e NA modificate);
 - cartografie PRG vigente e cartografie PRG Variante 2024: Sistema insediativo e Centro storico con i perimetri delle modifiche apportate (file shape V_100);
 - scheda edificio n. 94;
2. di disporre, ai sensi dell'art. 37, comma 3 della citata legge provinciale, il deposito degli atti di cui sopra e della presente deliberazione alla libera visione del pubblico presso gli uffici comunali, per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'Albo pretorio e nel sito internet del Comune, al fine di consentire la presentazione di osservazioni nel pubblico interesse;
3. di trasmettere, contemporaneamente al deposito di cui sopra, la documentazione relativa alla variante in argomento unitamente alla presente deliberazione, al Servizio provinciale competente in materia di urbanistica, come previsto dall'articolo 37, comma 3 della L.p. 4 agosto 2015 n. 15;
4. di trasmettere la documentazione relativa alla variante in argomento, unitamente alla presente deliberazione, alla Comunità della Vallagarina per l'espressione del parere di competenza come previsto dall'articolo 37, comma 3 della L.p. 4 agosto 2015 n. 15;
5. di disporre che le osservazioni presentate nel periodo di pubblicazione di cui al punto 2 saranno valutate solo se espresse su articoli o aree oggetto di modifica nella prima adozione della variante o su articoli condizionati dalla variante introdotta;
6. di dare atto che la variante oggetto della presente deliberazione entrerà in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 47, comma 1 della legge provinciale 15/2015;
7. di dare atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della L.P. 6/2005 che la variante in oggetto non prevede modifiche a beni gravati da uso civico;
8. di dare atto che la variante in oggetto non è soggetta alla verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica ai sensi di quanto stabilito con D.P.P. n. 15-68/Leg. e ss.mm.;
9. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli di n. 08 su n. 09 consiglieri presenti e votanti, contrari n. 01 (Karol Matuzzi), astenuti nessuno, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
10. di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

COMUNE DI CALLIANO

Parere preventivo in ordine alla regolarità tecnica - amministrativa
Artt. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa a:
VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG, AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E 39 DELLA L.P. 15/2015 PER RIPIANIFICAZIONE DELLE AREE E DEGLI EDIFICI RICOMPRESI NELL'EX PL9 - ADOZIONE PRELIMINARE.

L'ASSISTENTE TECNICO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA – AMMINISTRATIVA

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto e visto il parere emesso dal segretario comunale, la sottoscritta Elena Ondertoller, assistente tecnico attesta che la proposta di deliberazione in oggetto è stata debitamente istruita e risulta regolare sotto il profilo tecnico - amministrativo ai sensi degli artt. 185 e 187 della LR 03.05.2018, nr. 2 e ss.mm. Esprime pertanto sulla stessa “parere favorevole”. La proposta di deliberazione necessita di controllo di regolarità contabile.

Calliano, 21.08.2024

L'ASSISTENTE TECNICO
F.TO ELENA ONDERTOLLER

COMUNE DI CALLIANO

Parere preventivo in ordine alla regolarità contabile
Artt. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa a:

VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG, AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E 39 DELLA L.P. 15/2015 PER RIPIANIFICAZIONE DELLE AREE E DEGLI EDIFICI RICOMPRESI NELL'EX PL9 - ADOZIONE PRELIMINARE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Segretario Comunale, stante l'assenza del Responsabile del Servizio Finanziario, a seguito di apposita istruttoria, attesta che la proposta di deliberazione in oggetto risulta regolare sotto il profilo contabile, ai sensi degli artt. 185 e 187 della LR 03.05.2018, nr. 2 e ss.mm. Esprime pertanto sulla stessa "parere favorevole" in relazione alle proprie competenze.

Calliano, 21.08.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA FEDERICA BORTOLIN

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Lorenzo Conci

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Federica Bortolin

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Addì, 30.08.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Federica Bortolin

Copia conforme all'originale.

Addì, 30.08.2024



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Federica Bortolin

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Federica Bortolin", written over a horizontal line.